

Delibera n° 1902

Estratto del processo verbale della seduta del
6 ottobre 2017

oggetto:

PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA PER L'ANNO 2017. RIPARTO II^ AREA E RIPARTO AGGIUNTIVO I^ AREA. (EURO 2.254.522, 95).

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	assente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

Atteso che il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017 (di seguito denominato Programma), è stato approvato in via definitiva con la delibera della Giunta regionale n. 1097 del 16 giugno 2017 e che il suddetto Programma, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della l.r. 9/2009, partendo dall'analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale, ha previsto il finanziamento, nella II^a Sezione, degli "Interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni Territoriali Intercomunali e interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni Territoriali Intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale", definendo altresì le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi;

Atteso che, tenuto conto delle criticità che caratterizzano il territorio regionale sotto il profilo della sicurezza reale e percepita evidenziate nel Programma stesso, la II^a Sezione del Programma ha previsto il finanziamento nella:

- I^a Area – degli interventi realizzati dalle Unioni territoriali intercomunali (di seguito Unioni) e dai Comuni volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica contro i reati predatori, in particolare i furti e le rapine, mediante il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), della l.r. 9/2009 per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private; (parte capitale)

- II^a Area- di progetti locali, proposti dai Comuni singoli e associati e dalle Unioni Territoriali intercomunali (di seguito Unioni), dotati di un corpo di polizia locale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento mediante il finanziamento degli interventi, descritti nel successivo paragrafo 2, finalizzati a supportare l'operatività dei Corpi di polizia locale nonché a favorire la rassicurazione della comunità civica mediante il sostegno all'operatività dei volontari della sicurezza di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2009, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e c) della l.r. 9/2009; (parte capitale e parte corrente);

Premesso che la III^a Sezione del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per l'attuazione del Programma così individuate:

- per il finanziamento degli interventi di parte capitale previsti dalla II^a Sezione, I^a Area, del Programma euro – 2.000.000,00 e per il finanziamento degli interventi infrastrutturali di parte capitale previsti dalla II^a Sezione, II^a Area del Programma euro-1.000.000,00 a carico del capitolo 1717 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte capitale" - Missione 03 – programma 02- macroaggregato 203 dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017;

- per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla II^a Sezione, II^a Area, euro 1.188.041,77 a carico del capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente" Missione 03 – programma 02- macroaggregato 104 " dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017, del Programma;

Dato atto che a seguito della legge regionale 4 agosto 2017 n. 31 "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" alle risorse a disposizione sui summenzionati capitoli 1710 e 1717, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni come di seguito rispettivamente indicato:

- Capitolo 1717 – impinguamento delle risorse con ulteriori euro 200.000,00 per il quale, pertanto, la disponibilità totale è di euro 3.200.000,00 per il finanziamento degli interventi di parte capitale previsti dalla II^a Sezione, I^o e II^a Area del Programma;
- Capitolo 1710 – impinguamento delle risorse con ulteriori euro 100.000,00 per il quale, pertanto, la disponibilità totale è di euro 1.288.041,17 per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla II^a Sezione, II^a Area del Programma;

Atteso che ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6.1 della III^a Area del Programma, l'adozione della delibera di riparto, da parte della Giunta regionale, relativa ai finanziamenti della I^a Area del Programma deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, mentre quella relativa alla II^a Area entro 90 giorni dalla scadenza del medesimo termine, ossia il 17 luglio 2017;

Richiamata la DGR n. 1491 del 4 agosto 2017 con la quale si è provveduto al riparto e alla prenotazione delle risorse con riferimento alla I^a Area del Programma per una somma pari a € 1.999.979,00 alla quale è seguito l'impegno di spesa attuato con decreto del Direttore del Servizio affari istituzionali e locali polizia locale e sicurezza n. 1043 del 18 agosto 2017;

Atteso che con la richiamata DGR n. 1491/2017 è stata anche dichiarata l'inammissibilità e disposta l'archiviazione della domanda presentata dal Comune di Bertiole dal momento che lo stesso non era legittimato a proporre domanda singolarmente, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 1.1. della III^a Sezione del Programma, per le ragioni esposte nelle premesse dalla suddetta DGR n. 1491/2017 e che, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza inviata al predetto al Comune di Bertiole, con nota prot. n. 7449 del 20 luglio 2017, lo stesso non faceva pervenire, entro il termine assegnato, alcuna osservazione;

Preso atto che, con la nota prot. n. 5367 del 3 agosto 2017, il Comune di Bertiole ha fornito riscontro affermando di contestare totalmente quanto rappresentato nel predetto preavviso di rigetto in quanto infondato in fatto e diritto;

Considerata quindi la predetta nota, peraltro pervenuta oltre il termine concesso, e ritenute comunque non fondate le generiche e non motivate contestazioni presentate dal Comune di Bertiole in ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda dallo stesso proposta che nulla aggiungono a quanto già valutato ed espresso con la sopra richiamata nota di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e con la DGR n. 1491/2017;

Ritenuto pertanto di non procedere ad alcuna modifica del riparto delle risorse già concesse con la predetta DGR n. n. 1491/2017 per l'attuazione degli interventi previsti dalla I^a Area del Programma;

Dato atto che, con riferimento agli interventi previsti dalla II^a Area del Programma, alla data del 17 luglio 2017, termine ultimo per la presentazione delle domande, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della III^a Area del Programma recante "Modalità di presentazione della domanda", sono pervenute al Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 26 domande;

Atteso che dall'istruttoria delle domande pervenute è emersa:

- 1) l'inammissibilità totale delle domande:
 - a) del Comune di Duino Aurisina, presentata con la nota prot. n. 1511 del 14 luglio 2017 perché carente del requisito previsto dal paragrafo 1.1. lettera b) della III^a Area del Programma, che stabilisce che possono presentare domanda di finanziamento per gli interventi di cui alla sopra citata II^a Area, gli enti locali, compresi i Comuni che svolgono servizio di polizia singolarmente che, al momento della presentazione della domanda stessa, sono dotati di un Corpo di polizia locale (con almeno 8 operatori), considerato

che nella domanda di finanziamento il Comune di Duino Aurisina ha dichiarato che il numero degli operatori di polizia locale è pari a 5 unità;

b) del Comune di San Canzian d'Isonzo in qualità di Comune capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di San Canzian d'Isonzo, Sagrado, Turriaco e Doberdò del Lago, presentata con la nota prot. 10371 del 13 luglio 2017, perché carente del requisito previsto dal paragrafo 1.1. lettera b) della III^a Area del Programma, che stabilisce che possono presentare domanda di finanziamento per gli interventi di cui alla sopra citata II^a Area, gli enti locali, compresi gli enti capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato dei servizi di polizia locale per conto degli enti che ne fanno parte che, al momento della presentazione della domanda stessa, sono dotati di un Corpo di polizia locale (con almeno 8 operatori), considerato che nella domanda di finanziamento il Comune di San Canzian d'Isonzo ha dichiarato che il numero complessivo degli operatori di polizia locale della suddetta forma collaborativa è pari a 6 unità;

2) l'inammissibilità parziale della domanda presentata dal Comune di Monfalcone, quale Comune Capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di Monfalcone e San Pier d'Isonzo presentata con la nota prot. n. 33936 del 17 luglio 2017 poiché, dall'esame della convenzione allegata, la forma collaborativa non può essere riconosciuta ai sensi della L.r. 9/2009 in quanto non ricomprende tutte le funzioni previste dall'articolo 8 della suddetta legge regionale ma solo le funzioni "controlli e viabilità ai sensi del vigente Codice della Strada" e "accertamenti anagrafici". Le funzioni relative all'ufficio verbali fanno capo ad una convenzione che risulta vigente anche con altri sette Comuni. Difetta, in sostanza la costituzione del Corpo di polizia locale associato dei Comuni di Monfalcone e San Pier d'Isonzo sicché la domanda deve ritenersi parzialmente inammissibile con riferimento a tale ultimo Comune e necessita di essere rideterminata con riferimento al solo Comune di Monfalcone;

Considerato che a seguito delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze indirizzate rispettivamente al Comune di Duino Aurisina inviata con nota prot. n. 7843 del 31 luglio 2017 e al Comune di San Canzian d'Isonzo in qualità di Comune capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di San Canzian d'Isonzo, Sagrado, Turriaco e Doberdò del Lago, inviata con nota prot. n. 7844 del 31 luglio 2017, i Comuni predetti non hanno fatto pervenire, entro il termine assegnato, alcuna osservazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'archiviazione delle domande di finanziamento presentate dai Comuni di Duino-Aurisina e San Canzian d'Isonzo in qualità di Comune capofila della predetta forma collaborativa per carenza del requisito richiesto dal paragrafo 1.1, lettera b) della III^a Area del Programma e di quanto disposto dal paragrafo 1.2 della medesima Area che specifica che *"Ai fini di quanto previsto dalla lettera b) del punto 1.1. per Corpo di Polizia locale si intende quello a cui siano addetti almeno 8 operatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora l'ente richiedente sia una forma collaborativa o un'Unione si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia locale associato"*;

Considerato che a seguito della comunicazione dell'inammissibilità parziale della domanda e della richiesta di riformulazione della stessa inviata al Comune di Monfalcone, inviata con la nota prot. n. 8674 del 28 agosto 2017, il Comune di Monfalcone con la nota prot. n. 42366 del 6 settembre 2017 ha provveduto a riformulare la domanda con riferimento al solo Comune di Monfalcone;

Ritenuto pertanto di ammettere al riparto la domanda del Comune di Monfalcone come riformulata nella suddetta nota prot. n. 42366 con riferimento al solo Comune di Monfalcone;

Rilevato che per alcune domande è stato chiesto, ai sensi di quanto previsto dalla III^a Area del Programma, paragrafo 4.3, di fornire i chiarimenti necessari nonché le informazioni e/o la documentazione mancanti avvisando gli Enti che, in caso di mancato riscontro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, si sarebbe dichiarata l'inammissibilità degli interventi a cui la documentazione o le informazioni si riferivano;

Atteso che tutti gli Enti destinatari delle richieste hanno provveduto a fornire tempestivo riscontro fornendo i chiarimenti necessari a valutare l'ammissibilità al finanziamento degli interventi oggetto di chiarimento;

Atteso che a seguito dell'istruttoria e dei chiarimenti forniti è stata accertata l'inammissibilità dei seguenti interventi:

- 2.1.b.5 (*Spese per l'acquisto delle divise ordinarie ed operative per gli operatori di polizia locale comprensive degli strumenti operativi obbligatori, della tessera personale, dei distintivi di riconoscimento e di grado*) della domanda presentata dal Comune di San Daniele del Friuli, in qualità di Comune capofila della forma collaborativa tra i Comuni di San Daniele del Friuli, Ragogna, Rive d'Arcano e Dignano, posto che il finanziamento richiesto riguarda l'acquisto delle divise di rappresentanza e che tale spesa non è ammissibile ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.1 lettera h) della II^a Area del Programma;
- 2.1.b.7 (*Spese per il sostegno all'attività operativa dei volontari per la sicurezza con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 3/2010 recante "Norme sui volontari per la sicurezza in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5 della l.r. n. 9/2009"*) della domanda presentata dal Comune di Trieste posto che, al momento della presentazione della domanda, nell'elenco regionale dei volontari non risulta un numero di volontari attivi sufficiente ad integrare i presupposti per la richiesta di finanziamento in base a quanto previsto dal paragrafo 5.1 lettera f) della II^a Area;

Richiamato il verbale redatto in data 4 ottobre 2017 riportante gli esiti dell'istruttoria;

Considerato che, al fine della formazione della graduatoria sono stati utilizzati i criteri riportati al paragrafo 4 della II^a Area del Programma che stabilisce, al punto 4.2, l'attribuzione di punteggio in base alla natura del richiedente e che a parità di punteggio è stata data priorità, come previsto al punto 4.3, agli enti richiedenti aventi maggiore popolazione nel territorio di riferimento;

Considerato che a far data dal 1^o agosto 2017 all'Unione del Natisone sono state conferite, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2014 n. 26, le funzioni di polizia locale da parte dei Comuni ad essa aderenti tra i quali rientrano anche i Comuni di San Giovanni al Natisone, Buttrio e Premariacco;

Tenuto conto della domanda di finanziamento relativa agli interventi della II^a Area del Programma presentata dal Comune di San Giovanni al Natisone, in qualità di Comune capofila della forma collaborativa tra i Comuni di San Giovanni al Natisone, Premariacco, Buttrio e Corno di Rosazzo, nonché della nota prot. n. 9567 del 26 settembre 2017 con la quale veniva richiesto ai suddetti Comuni, ai fini della concessione del finanziamento, di indicare le modalità di regolazione dei rapporti finanziari relativi al progetto presentato tra i Comuni appartenenti alla disciolta forma collaborativa;

Preso atto di quanto riportato nella nota prot. n. 9916 del 4 del ottobre 2017 con la quale il Comune di San Giovanni al Natisone ha comunicato, relativamente all'attuazione del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, la volontà che la concessione delle somme finanziate avvenga comunque a favore del Comune di San Giovanni al Natisone già capofila della predetta forma collaborativa per tutti i Comuni che ad essa aderivano;

Dato atto che l'articolo 10, comma 55, della legge regionale 4 agosto 2017 n. 31, con

riferimento al finanziamento destinato a sostenere l'operatività dei volontari per la sicurezza ha previsto "Nell'ambito del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1097, possono essere finanziati gli interventi aventi a oggetto le spese per il sostegno dell'attività operativa dei volontari per la sicurezza riferiti esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3 (Regolamento recante norme sui <<Volontari per la sicurezza>>, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)";

Considerato che sulla base dell'istruttoria e in applicazione dei criteri per la concessione dei contributi riportati al paragrafo 5 della II^a Area del Programma, si è proceduto alla ripartizione delle risorse come da Allegato A) alla presente deliberazione che riporta, per ciascun soggetto richiedente, il punteggio attribuito e la misura dei finanziamenti erogabili a ciascun beneficiario, distinta per intervento per un totale di:

- € 1.022.500,00 per il finanziamento degli interventi di parte capitale
- € 1.054.523,95 per il finanziamento degli interventi di parte corrente;

Considerato che la differenza tra le risorse disponibili sul capitolo 1717 per il soddisfacimento delle richieste di finanziamento per gli interventi di parte capitale relativi alla II^a Area del Programma pari a € 1.200.021,00 (€ 1.200.000,00 stanziamento + € 21,00 quali somme residue derivanti dal riparto delle risorse relative alla I^a Area) e le risorse necessarie a soddisfare tutte le domande di finanziamento relative ai medesimi interventi e concesse secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato A) alla presente delibera (pari a € 1.022.500,00), ammonta a € 177.521,00;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto nella III^a Sezione del Programma le risorse di parte capitale afferenti alla II^a Area della II^a Sezione, risultate eccedenti rispetto a quelle stanziate, possono essere destinate al finanziamento degli interventi della I^a Area;

Ritenuto opportuno destinare la predetta somma residua pari a € 177.521,00 al finanziamento degli interventi relativi alla I^a Area procedendo quindi al riparto aggiuntivo delle suddette risorse tra gli enti locali già beneficiari delle risorse ripartite con la DGR n. 1491 del 4 agosto 2017;

Visto l' allegato B) alla presente deliberazione relativo al riparto aggiuntivo delle risorse a disposizione sul capitolo 1717 che riporta, a fianco di ciascun soggetto beneficiario, la misura del finanziamento concesso che ammonta complessivamente a € 177.499,00, somma determinata in applicazione dei criteri per la concessione dei contributi previsti dal paragrafo 3 della I^a Area del Programma che ne prevede l'attribuzione agli enti beneficiari in misura proporzionale alla popolazione residente negli enti stessi, secondo la formula ivi indicata, arrotondando il risultato ottenuto all'unità inferiore;

Visto l'articolo 4, comma 4, della l.r. n. 9/2009 che attribuisce alla Giunta regionale il compito di ripartire le risorse in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

Vista la DGR n. 2647 del 29 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017, che attribuisce, tra l'altro alla Giunta regionale la prenotazione delle risorse relative ai capitoli n. 1717 e 1710;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione

finanziaria e di contabilità regionale”;

Vista legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;

Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità”;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019”;

Vista Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 “Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017”;

Vista la legge regionale 4 agosto 2017 n. 31 “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”

Visto lo Statuto regionale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per gli interventi previsti dalla II^a Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 16 giugno 2017, per le motivazioni esposte in premessa:
 - a) per la II^a Area del Programma: sono approvati la graduatoria e il piano di riparto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario come da Allegato A) alla presente deliberazione;
 - b) per la I^a Area del Programma: è approvato il piano di riparto aggiuntivo, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario come da Allegato B) alla presente deliberazione.
2. E' prenotato l'importo complessivo di € 2.254.522,95 nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l'anno 2017 come segue:
 - a) per la II^a Area del Programma € 2.077.023,95 come indicato nell'Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

per tutti gli interventi di parte capitale € 1.022.500,00 a carico del capitolo n. 1717 - Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti), in conto competenza 2017,

per tutti gli interventi di parte corrente € 1.054.523,95 a carico del capitolo n. 1710 - Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) in conto competenza 2017,
 - b) per la I^a Area del Programma come indicato nell'Allegato B), che costituisce parte integrante del presente provvedimento: € 177.499,00 a carico del capitolo 1717 Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti), in conto competenza 2017 quale riparto aggiuntivo delle risorse tra gli enti locali già beneficiari delle risorse ripartite con la DGR n. 1491 del 4 agosto 2017

3. Per le motivazioni esposte in premessa, sono dichiarate inammissibili e quindi archiviate le domande di finanziamento presentate dai Comuni di Duino Aurisina e dal Comune di San Canzian d'Isonzo, in qualità di Comune capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di San Canzian d'Isonzo, Sagrado, Turriaco e, Doberdò del Lago mentre è dichiarata parzialmente inammissibile, con riferimento al Comune di San Pier d'Isonzo, la domanda presentata dal Comune di Monfalcone in qualità di Comune capofila della forma collaborativa tra i due Comuni..
4. Con successivi decreti del Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza verranno assunti gli impegni di spesa delle risorse disponibili sui capitoli sopra indicati e, all'esito delle richieste formulate dagli enti beneficiari, come previsto dal paragrafo 5 della III^a Area della II^a Sezione del Programma, verranno disposte le erogazioni degli indicati finanziamenti come indicato negli allegati A) e B).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE